



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

38135 / 16

Composta da

Sent. n. sez. *2426*

Gastone Andreazza

- Presidente -

PU - 13/07/2016

Aldo Aceto

R.G.N. ~~29365~~/2015

41607

Emanuela Gai

Alessio Scarcella

- Relatore -

Carlo Renoldi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis)

, n.

(omissis)

a

(omissis)

avverso la sentenza del Tribunale di PIACENZA in data 22/10/2012;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Mazzotta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

dez

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 22/10/2012, depositata in pari data, il Tribunale di Piacenza dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), condannandolo alla pena di € 150,00 di ammenda, in relazione a fatti accertati in data 14/10/2011.

2. Ha proposto appello (omissis) a mezzo del difensore fiduciario cassazionista - procuratore speciale, impugnando la sentenza predetta con cui deduceva tre motivi.

2.1. Deduceva, con il primo motivo di appello, la nullità della sentenza per carenza di motivazione e manifesta illogicità della stessa, con conseguente violazione degli articoli 125, comma terzo e 516, lettera e) e 192 del codice di procedura penale nonché vizio di travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove e mancanza di prova in ordine al reato contestato, oltre all'omesso esame di elementi a discarico ed insussistenza del reato di cui all'art. 659 del codice penale.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sosteneva l'appellante, la motivazione sarebbe solo apparente, basata su una ricostruzione dei fatti suggestiva ed esclusivamente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, dell'ispettore di polizia e del gestore del bar, accolte pedissequamente dal giudice senza sottoporre a vaglio critico; la persona offesa aveva infatti interesse alla condanna dell'imputato; non sarebbe emerso che ad attivare il volume all'interno dell'auto fosse stato il reo, non visto da nessuno compiere il gesto; l'auto era con le portiere aperte ed era facilmente accessibile da chiunque e la piazza in quel momento era gremita di giovani, peraltro essendovi nella stessa piazza parcheggiate altre autovetture da cui avrebbe potuto provenire la musica; nella piazza era frequente la pratica del cosiddetto *tuning* e dunque era verosimile che ivi si trovassero delle persone intente a tale pratica; il giudice avrebbe valutato come prova ciò che invece era una "impressione" dell'agente operante, in assenza per di più di una prova certa (una consulenza tecnica d'ufficio) che, sola, avrebbe potuto stabilire l'intensità del suono; infine, tra l'abitazione della querelante e la piazza vi erano altri fabbricati, la cui presenza avrebbe interrotto la propagazione del rumore; non sarebbe stata pertanto superata la regola dell'ogni oltre ragionevole dubbio.

2.2. Chiedeva, con il secondo motivo di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata a de-

terminare la reale distanza tra l'abitazione della querelante e la piazza, onde accertare la effettiva intensità del rumore nonché a stabilire in che misura i fabbricati posti tra i due luoghi potevano determinare una riduzione.

2.3. Con il terzo motivo d'appello, infine, chiedeva il minimo della pena ed i benefici di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, così convertito l'atto d'appello, dev'essere dichiarato inammissibile.

4. Ed invero, trattasi di sentenza inappellabile ex art. 593 cod. proc. pen.

L'impugnazione è stata infatti rivolta con atto di appello avverso sentenza inappellabile ex art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., essendo stata irrogata dal giudice la sola pena dell'ammenda, donde avverso la stessa era ammissibile il solo ricorso per cassazione.

I motivi proposti dall'appellante, sono, tuttavia, di merito, in quanto svolgono censure che presuppongono, per la risoluzione, lo svolgimento di apprezzamenti di fatto del tutto incompatibili con la funzione devoluta a questa Corte di legittimità. Tali sono, in particolare, le doglianze (non soltanto quelle relative all'espletamento di attività istruttoria, come quella rivolta alla Corte d'appello ex art. 603 cod. proc. pen. oggetto del secondo motivo, ma anche quelle con cui si invoca un più mite trattamento sanzionatorio ed il riconoscimento dei benefici di legge di cui al terzo motivo), ivi incluse quelle dedotte con il primo motivo, con cui ad esempio si prospetta la censura di travisamento del fatto o di errata valutazione delle prove, tipiche di un giudizio di merito o, ancora, quella relative alla presunta estraneità del reo al fatto addebitato che, all'evidenza, richiederebbero apprezzamenti fattuali che sfuggono al sindacato di questa Corte Suprema.

5. Trova, pertanto, applicazione il principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale ap-

parenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica "ope iudicis", ma di una infondata pretesa da sanzionare con l'inammissibilità (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997 - dep. 26/01/1998, Nexhi, Rv. 209336).

Ne discende, pertanto, che non può essere ritenuta ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte, ma non consentita, allorché risulti che la parte stessa l'abbia deliberatamente voluta e propriamente denominata (Sez. 1, n. 5242 del 28/09/1999 - dep. 28/10/1999, Trimboli, Rv. 214565; Sez. 5, n. 8104 del 25/01/2007 - dep. 27/02/2007, Parma, Rv. 236521).

6. Il ricorso dev'essere, pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 13 luglio 2016

Il Consigliere estensore

Alessio Scarcella



Il Presidente

Gastone Andreazza

